DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA MISSIONE DI VIGILANZA DELL'UNIONE EUROPEA IN GEORGIA

Art. 3

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari complessivamente a euro 3.803.704 per l'anno 2008, si provvede:

a) quanto a euro 86.955, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

b) quanto a euro 2.116.749, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) quanto a euro 1.600.000, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 23 settembre 2008, non più in vigore dal 23 novembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia
Estremi	Decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-assicurare-la-partecipazione-italiana-alla/art-3-copertura-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it